

CARMELA BINCHI

**Un archivio giudiziario, ma non solo:  
il fondo della Procura generale  
presso la Corte d'appello (1861-1949),  
conservato dall'Archivio di Stato di Bologna.**

Una premessa è indispensabile. Questo lavoro scaturisce dalle esigenze di un'archivista, qual è chi scrive, che ha dovuto munirsi di quegli strumenti di conoscenza che soli avrebbero permesso di affrontare il riordinamento del fondo della Procura generale presso la Corte d'appello, conservato dall'Archivio di Stato di Bologna, con sufficiente cognizione di causa. Da ciò almeno due conseguenze: una impostazione di tipo storico-istituzionale – unica possibile del resto – e una definizione cronologica (1861-1949), che non tiene conto della più recente evoluzione del ruolo dell'ufficio di procura (si pensi, ad esempio, al nuovo codice di procedura penale, del 1988). D'altra parte, si è preferito trattare l'argomento per linee abbastanza generali, evitando una arida elencazione di competenze, tanto noiosa quanto inutile, rispetto all'obiettivo che ci si proponeva in questa sede.

Le origini meno remote dell'istituto della Procura vanno ricercate nella legislazione francese di età napoleonica, quando con la legge del 20 aprile 1810 ne fu attuato un ordinamento definitivo, che dalla Francia verrà poi ripreso in quasi tutti gli

altri stati europei, seppure con modificazioni, più o meno importanti. I principi informatori della legislazione francese, sostanzialmente accolti nei vari stati italiani preunitari, costituirono il modello dell'ordinamento giudiziario piemontese del 1859:<sup>1</sup> qui, attraverso una normativa di tipo disciplinare, la magistratura veniva organizzata secondo un assetto rigidamente gerarchico, in modo tale da garantire un controllo efficace e puntuale sull'ordine giudiziario, e infine su tutta l'amministrazione della giustizia, da parte del ministro della giustizia e quindi da parte del governo.

Un potere di controllo efficace, si diceva, e anzi con le caratteristiche del rigore militare, riposto nella persona del ministro,<sup>2</sup> che aveva il proprio strumento operativo concreto nel pubblico ministero: questi, esplicitamente definito come il «rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria», era posto infatti sotto la direzione del ministro.<sup>3</sup> Se questi erano i presupposti, gli uffici di procura, oltre che della titolarità dell'azione penale, non potevano che essere investiti di altre, numerose e quanto mai delicate competenze:

veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e imparziale amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, [...] promuove la repressione dei reati; fa eseguire i giudizi [...] ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> R.D. 13 novembre 1859 n. 3781, noto anche come decreto Rattazzi.

<sup>2</sup> Significative in tal senso le norme del Titolo III (Della inamovibilità dei giudici e delle discipline), Capo II (Della disciplina) dell'ordinamento giudiziario del 1859. L'art. 116, in particolare, nel richiamare i comportamenti passibili di provvedimento disciplinare, ricorda fra l'altro che ogni giudice deve dar prova di «dignità» e «considerazione dell'ordine» di appartenenza; gli artt. 119-120 affidano al ministro della giustizia «alta sorveglianza» su tutti i membri dell'ordine giudiziario, con l'ovvia conseguenza che la valutazione di quei comportamenti poteva facilmente avvenire non tanto sulla base di principi di deontologia professionale quanto piuttosto secondo una lettura politica.

<sup>3</sup> Titolo IV (Del Ministero Pubblico), Capo I (Della costituzione e della disciplina del Ministero Pubblico), art. 146 della legge sull'ordinamento giudiziario del 1859.

<sup>4</sup> Art. 159 della legge sull'ordinamento giudiziario del 1859.

Il decreto Rattazzi sull'ordinamento giudiziario fu esteso sic et simpliciter, insieme ai codici piemontesi, alle province emiliane, così come ad altri territori annessi al regno sardo, con effetto dal 1° gennaio 1861; né il nuovo ordinamento giudiziario del 1865 per il regno d'Italia<sup>5</sup> apportò modifiche sostanziali, ricalcando anzi quasi in tutto il decreto del 1859. L'apparato del pubblico ministero, come qualsiasi branca dell'amministrazione dello Stato, restava collocato alle dipendenze del potere esecutivo, che poteva quindi dirigerne l'azione anche rispetto alle funzioni demandate alla magistratura requirente dall'ordinamento giudiziario stesso (art. 139).<sup>6</sup> L'art. 130 della legge del 1865 stabiliva che:

le funzioni di pubblico ministero presso la corte di cassazione e presso le corti d'appello sono esercitate da procuratori generali, presso i tribunali civili e correzionali da procuratori del Re [...] i procuratori generali compiono le loro funzioni personalmente, o per mezzo di avvocati generali, di sostituti procuratori generali o di sostituti procuratori generali aggiunti;<sup>7</sup>

era inoltre attribuito al procuratore generale presso la Corte d'appello anche il potere di esercitare «nel distretto di essa

<sup>5</sup> Si tratta del R.D. 6 dicembre 1865 n. 2626 che, con il relativo regolamento d'esecuzione, rimarrà ancora a lungo, pur tra costanti richieste di riforma, il modello organizzativo della magistratura italiana.

<sup>6</sup> L'art. 139 infatti, nell'enumerare le attribuzioni del pubblico ministero, riproduceva alla lettera, con pochissime integrazioni, il dettato del vecchio ordinamento giudiziario. E' forse opportuno aggiungere che si parla di magistratura requirente (o, con termine equivalente, inquirente) per distinguere dalla magistratura giudicante, costituita dai magistrati cui è demandata la decisione dei processi.

<sup>7</sup> La procura generale presso la Corte d'appello esercitava le funzioni del pubblico ministero anche per la Corte d'assise, che per la sua peculiare configurazione non disponeva di uffici propri. L'Assise, infatti, pur essendo un organo giurisdizionale formalmente costituito e dotato di proprie specifiche ed esclusive competenze, era una magistratura non permanente e priva di sede fissa, ma veniva convocata presso la Corte d'appello o presso un tribunale del distretto, secondo necessità. Pertanto si appoggiava agli uffici dell'organo presso la cui sede era riunita, sia per i servizi amministrativi e di cancelleria sia per le funzioni del pubblico ministero.

un'azione direttiva ed una superiore vigilanza sugli ufficiali del pubblico ministero» (art. 146).

Lo strumento principale attraverso il quale si esplicava concretamente la diretta subordinazione al ministro della giustizia era il potere, a questi riservato, di nominare e promuovere i magistrati requirenti, di trasferirli o di dispensarli dal servizio,<sup>8</sup> oltre che di prendere nei loro confronti provvedimenti disciplinari. Lo stesso regolamento per l'esecuzione della legge sull'ordinamento giudiziario, anch'esso del 1865,<sup>9</sup> ribadiva la struttura essenzialmente gerarchica su cui era fondata la magistratura italiana ed assicurava al pubblico ministero una posizione di preminenza, proprio in quanto rappresentante del potere esecutivo, direttamente sottoposto al ministro della giustizia.

Il nodo della questione - e la novità rispetto agli ordinamenti preunitari - risiedeva appunto nell'averne rovesciato, con la legislazione del 1859 e la successiva del 1865, i termini, assegnando al pubblico ministero un ruolo reso determinante dal vincolo organico con il potere esecutivo;<sup>10</sup>

non vi era atto inerente anche alle funzioni amministrative interne che gli organi giudiziari potessero prendere indipendentemente dal pubblico ministero: né le assemblee generali delle corti e dei tribunali, comprese quelle che si convocavano per dare pareri al governo su disegni di legge, potevano essere legittimamente riunite se non alla presenza del procuratore. In effetti alla magistratura giudicante non si riconosceva alcun autonomo potere di iniziativa: essa dipendeva in tutto e per tutto dal pubblico ministero, cioè dal rappresentante del potere esecutivo.<sup>11</sup>

Una delle leve fondamentali nelle mani dei procuratori, e in specie dei procuratori generali presso le corti d'appello, era

<sup>8</sup> Tali provvedimenti avevano la forma o di decreti ministeriali o di decreti reali, comunque proposti e controfirmati dal ministro della giustizia.

<sup>9</sup> R.D. 14 dicembre 1865 n. 2641.

<sup>10</sup> Cfr. M. D'Avolio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 41 e ss.: ci si è ampiamente serviti di tale testo per tutto quanto concerne il ruolo 'politico' degli uffici di procura.

<sup>11</sup> M. D'Avolio, *op. cit.*, p. 46.

costituita dalle funzioni loro attribuite circa la carriera e la disciplina dei membri dell'ordine giudiziario.

Già nel 1864<sup>12</sup> erano state istituite presso ogni tribunale di circondario le commissioni di sindacato, con l'incarico di informare il ministero di grazia e giustizia sul comportamento e l'attività dei magistrati, funzionari ed ufficiali giudiziari: veniva realizzata in pratica, sempre su base rigidamente gerarchica, una sorta di sorveglianza sull'attività delle persone, valutandone non solo l'operato sul servizio ma anche la vita privata. Le commissioni presso i tribunali dovevano infatti riferire due volte l'anno al ministero di grazia e giustizia sui magistrati, funzionari ed ufficiali in attività nel rispettivo circondario; i primi presidenti e i procuratori generali presso le corti d'appello dovevano invece riferire sui «membri del tribunale da essa dipendenti, quelli delle rispettive corti, nonché i funzionari del pubblico ministero e dell'ufficio della gratuita clientela» (art.3). Le informazioni delle commissioni venivano trasmesse al ministero «col mezzo del procuratore generale della Corte d'appello nel cui distretto giurisdizionale trovansi le Commissioni medesime, accompagnate dalle sue osservazioni e da quelle del Primo Presidente della Corte» (art. 5).

Un successivo decreto del ministro di grazia e giustizia del 15 gennaio 1865<sup>13</sup> dettava i criteri di giudizio, fissando in cinque punti gli elementi da valutare: capacità, dottrina, operosità, condotta morale, condotta politica. La condotta morale poteva essere giudicata «ottima - buona - mediocre - cattiva» (art. 5); il metro di valutazione della condotta politica era invece rappresentato dal fatto che essa fosse «favorevole o contraria ai principi costituzionali ed all'unità della nazione od indifferente» (art. 5). La custodia dei fascicoli personali che si venivano

<sup>12</sup> R.D. 23 ottobre 1864 n. 1975.

<sup>13</sup> Il testo del decreto è pubblicato in "La legge. Monitoro giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia", Parte I, Legislazione e giurisprudenza giudiziaria, V, 1865, pp. 134-135.

via via formando era affidata al procuratore del Re presso il tribunale di circondario, «il quale provvederà specialmente perché niuno possa prendere conoscenza delle informazioni date dalla Commissione» (art. 11); lo stesso procuratore del Re doveva poi curarne la trasmissione «in via riservatissima» al procuratore generale (art. 12), il quale a sua volta li avrebbe inviati al ministero (art. 17), integrando il tutto con informazioni ed osservazioni proprie e del primo presidente della Corte d'appello (art. 14). «Per tal modo [...] la vita pubblica e privata del giudice era sottoposta ad un "sindacato" di tipo "inquisitorio", dato che l'accertamento dei fatti e la valutazione delle informazioni erano attuati nel più assoluto segreto»;<sup>14</sup> peraltro, l'anello fondamentale della catena era rappresentato dal procuratore generale, il cui operato era viceversa sindacabile solo dal ministro. Una tale struttura dell'ordine giudiziario, fondata sulla gerarchia e sulla disciplina, era più che logica conseguenza di un principio, costantemente affermato dalla Destra al potere: «che la giustizia fosse un momento dell'esecutivo e che quindi al governo spettasse la suprema sorveglianza sull'amministrazione della giustizia».<sup>15</sup>

La sostanza delle cose non mutò in occasione del R.D. 3 ottobre 1873 n. 1595, che apportava lievissime modifiche al regolamento giudiziario del 1865, e nemmeno con la legge 28 novembre 1875 n. 2781, che, seppure riformava le attribuzioni del pubblico ministero, non intaccava minimamente la struttura portante dell'istituto. Al punto che il Vigliani, ministro della giustizia negli ultimi anni di governo della Destra, poteva affermare: «Una delle missioni principali dell'ufficio del ministero pubblico è quella di vegliare alla disciplina degli altri magistrati. Gli ufficiali del pubblico ministero sono i vigili guardiani della magistratura».<sup>16</sup> In questo modo si raggiungeva quello che

<sup>14</sup> M. D'ADDIO, *op. cit.*, p. 214.

<sup>15</sup> M. D'ADDIO, *op. cit.*, p. 242.

<sup>16</sup> Citazione tratta da M. D'ADDIO, *op. cit.*, p. 243.

probabilmente era l'obiettivo principale della politica giudiziaria della Destra:

il governo per mezzo del pubblico ministero, suo rappresentante presso la magistratura, diventava il vero titolare dell'azione penale e sostanzialmente unico giudice, sottratto a qualsiasi sindacato, dell'esistenza o meno di un fatto come reato, dato che alla magistratura non restava alcuna possibilità di autonoma iniziativa.<sup>17</sup>

La caduta della Destra non comportò un mutamento di rotta: l'impalcatura legislativa del 1865 resterà invariata, al di là di modificazioni inessenziali, fino ad epoca recente. In realtà, qualche garanzia circa le nomine e la progressione di carriera dei magistrati requirenti venne da alcune disposizioni di legge emanate nei primi anni del '900.<sup>18</sup> In effetti la definizione del pubblico ministero data dall'ordinamento giudiziario del 1865 fu trasfusa letteralmente nell'art. 77 dell'ordinamento giudiziario del 1923,<sup>19</sup> per passare, diversa nella lettera ma non nella sostanza, nell'ordinamento del 1941,<sup>20</sup> che all'art. 69 recita: «Il pubblico ministero esercita, sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce».

Uno dei momenti decisivi per l'istituto del pubblico ministero fu l'emanazione del codice di procedura penale del 1930,<sup>21</sup> che, invertendo una tendenza costante nella storia dello Stato unitario, dilatava enormemente in materia processuale penale i poteri del pubblico ministero. Si realizzò in quella circostanza un intervento funzionale alle esigenze del regime, in ordine alla possibilità per il potere esecutivo di interferire in modo diretto sulla conduzione dei procedimenti penali.<sup>22</sup>

<sup>17</sup> M. D'ADDIO, *op. cit.*, p. 243.

<sup>18</sup> Si tratta in particolare del R.D. 14 novembre 1901 n. 466 e della legge 24 luglio 1908 n. 438. Per un breve commento a tali disposizioni cfr. M. SCAPARONE, *Pubblico ministero (diritto processuale penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, p. 1095.

<sup>19</sup> R.D. 30 dicembre 1923 n. 2786.

<sup>20</sup> R.D. 30 gennaio 1941 n. 12.

<sup>21</sup> R.D. 19 ottobre 1930 n. 1399.

<sup>22</sup> L'interpretazione, peraltro diffusa, è ripresa da M. SCAPARONE, *op. cit.*, pp. 1097-1099.

Per vedere il pubblico ministero svincolato dal suo rapporto di subordinazione gerarchica rispetto al ministro bisognerà attendere il R.D.Lg. 31 maggio 1946 n. 511, in cui alla direzione delle funzioni del pubblico ministero da parte del ministro della giustizia fu sostituita la semplice vigilanza (art. 39) ed è di quegli stessi anni un consistente ridimensionamento delle ampie facoltà attribuite al pubblico ministero nell'ambito del processo penale.<sup>23</sup>

Come ricordato, le funzioni del pubblico ministero erano attribuite già dall'ordinamento giudiziario del 1859 agli uffici di procura, che presso la Corte d'appello prendono la denominazione di Procura generale (del Regno e poi della Repubblica). Ogni Procura generale è composta dal procuratore generale, che la dirige, da sostituti procuratori generali e, in determinate sedi di Corte d'appello, da un avvocato generale. Presso la Procura funziona inoltre una segreteria, il cui compito fondamentale è quello di coadiuvare il procuratore generale in tutti gli affari di sua competenza, svolgendo funzioni analoghe a quelle delle cancellerie civili e penali, funzioni quindi attinenti alla gestione dei servizi e del personale e comprendenti svariate attività. Nell'ambito di ciascun ufficio del pubblico ministero sussiste una subordinazione gerarchica dei magistrati componenti l'ufficio stesso nei confronti del capo di esso;<sup>24</sup> sussiste inoltre un rapporto di subordinazione gerarchica tra le procure istituite presso i vari organi giudiziari di un distretto di Corte d'appello e la Procura generale presso quest'ultima.

Gli uffici di procura esercitano attribuzioni di carattere giurisdizionale - sia in materia penale che civile - e attribuzioni di carattere amministrativo. Per quanto riguarda le prime, le

<sup>23</sup> D. Lg. Lt. 14 settembre 1944 n. 288.

<sup>24</sup> In forza di questo vincolo gerarchico, il procuratore generale è direttamente investito di tutti gli affari compresi nella competenza dell'ufficio ed è in sua facoltà espletarli personalmente oppure affidarne la trattazione ad uno degli altri magistrati dell'ufficio.

attribuzioni in materia penale formano la parte più imponente del complesso delle funzioni del pubblico ministero. Se infatti attraverso il processo si attua il diritto dello Stato di applicare le leggi penali, il pubblico ministero è l'organo permanente cui lo Stato stesso affida il compito di esercitare l'azione penale: in breve, di accertare il reato, di identificarne l'autore e di curare l'applicazione delle misure penali ai colpevoli. Ancora oggi, del resto, la principale funzione del pubblico ministero, affidatagli dalla stessa Costituzione (art. 112) concerne l'esercizio dell'azione penale - di cui è sancita la obbligatorietà - dall'inizio fino alla esecuzione della sentenza. In materia civile, il pubblico ministero ha potere di azione in determinati casi, tassativamente stabiliti dalla legge: tra i più importanti, i fallimenti o i giudizi riguardanti lo stato e la capacità delle persone (interdizioni e inabilitazioni); egli può comunque intervenire in ogni causa in cui si ravvisi un interesse pubblico.

Nell'ambito amministrativo, il pubblico ministero svolge molteplici attribuzioni, della più diversa natura, fra le quali, ad esempio: la vigilanza sugli istituti di prevenzione e pena; la vigilanza sui notai e sui consigli e gli archivi notarili; una serie di compiti molto rilevanti in materia di stato civile; l'esercizio dell'azione disciplinare nei riguardi dei funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, degli ufficiali giudiziari, degli avvocati e procuratori, ecc. Giova sottolineare ancora una volta la rilevanza, almeno per il passato, delle attribuzioni riguardanti la carriera e la disciplina dei magistrati, e del personale giudiziario in genere, di cui si è già estesamente trattato. Ancora all'ambito amministrativo può ricondursi una specifica competenza esercitata dalla Procura generale, almeno fino al primo ventennio di questo secolo, in una materia assolutamente peculiare, quella della cosiddetta placitazione, voce generica che ricomprende gli istituti del *placet* e dell'*exequatur*.

Il *placet* e l'*exequatur* costituivano i mezzi mediante i quali lo Stato, sottoponendo ad esame preventivo gli atti emanati dalle autorità ecclesiastiche, ne consentiva la pubblicazione e

la esecuzione sul proprio territorio e ciò sul presupposto della regola generale di diritto pubblico secondo cui, entro i limiti territoriali di uno Stato, nessun provvedimento emanato da autorità extraterritoriali potesse avere pubblicità ed esecuzione, se privo di beneplacito sovrano. Il sistema del *placet* e dell'*exequatur* rispondeva quindi al principio generale per cui la potestà legislativa e deliberativa dei pontefici dovesse essere corroborata dalla volontà statale, senza di che i provvedimenti canonici sarebbero rimasti inoperanti ed inefficaci, tanto agli effetti civili quanto agli effetti canonici, beninteso entro il territorio statale. All'atto dell'unificazione, l'istituto dell'*exequatur* e del *placet*, seppure in forme assai disparate, era già in vigore in tutta la penisola;<sup>25</sup> negli anni immediatamente successivi all'unità si pose quindi mano alla necessaria unificazione legislativa, che fu realizzata attraverso la sostanziale estensione a tutto il regno della disciplina subalpina.

Le disposizioni generali per l'esercizio del diritto di *exequatur* e di *placet* furono stabilite rispettivamente con il R.D. 5 maggio 1863 n. 1169 e con il R.D. 26 luglio 1863 n. 1374 e relativi regolamenti. Le nuove norme conservavano la distinzione, in vigore nel regno sardo, fra i due istituti, per cui si denominava *placet* l'assenso regio ai provvedimenti di ogni genere emessi da vescovi sudditi italiani; con *exequatur* si intendeva invece il beneplacito governativo ad atti provenienti da oltre confine e quindi dalla sede apostolica. Come nel regno sardo, inoltre, era delegata alle procure generali presso le corti d'appello la facoltà di impartire il *placet* e l'*exequatur*; quest'ultimo, tuttavia, re-

<sup>25</sup> Per una sintetica ma esauriente esposizione storico-giuridica dell'istituto della placitazione v. G. CATALANO, *Exequatur e placet (diritto ecclesiastico)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI, pp. 143-154. Assai utile è risultata peraltro a chi scrive la consultazione di tradizionali manuali di diritto ecclesiastico: F. SCARUO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, vol. II, Torino, Fratelli Bocca editori, 1894, pp. 729-766; C. CATERBINI, *Il diritto ecclesiastico italiano e la legislazione ecclesiastica nelle terre redente. Il nuovo codice di diritto canonico*, Vicenza, Casa editrice G. Galla, 1920, pp. 57-70.

stava riservato al governo centrale nei casi di interesse generale dello Stato o di più province o comunque per affari di maggiore importanza.

Pochi anni più tardi tutta la materia fu profondamente rielaborata dalla legge detta delle Guarentigie,<sup>26</sup> dal successivo R.D. 25 giugno 1871 n. 320 e dal relativo regolamento di esecuzione, che porta la stessa data. In realtà, nella mutata dinamica dei rapporti fra lo Stato italiano e la Santa Sede, il problema della placitazione era piuttosto scaduto d'importanza e in ultima analisi il *placet* e l'*exequatur* conservavano una certa rilevanza solo in quanto potevano garantire che i benefici ecclesiastici non fossero attribuiti a persone politicamente sgradite allo Stato italiano. I due istituti furono quindi mantenuti limitatamente agli atti di destinazione dei beni ecclesiastici e alla provvista dei benefici vacanti; allo stesso tempo veniva comunque sancito l'importante principio che restasse riservata alla giurisdizione statale la cognizione degli effetti giuridici eventualmente derivanti da ogni provvedimento ecclesiastico.

In forza delle nuove disposizioni, la facoltà di concedere il *placet* era ancora delegata ai procuratori generali presso le corti d'appello, i quali però, in determinati casi stabiliti dalla legge e comunque quando ritenessero che il *placet* dovesse essere negato, dovevano interpellare il ministero di grazia e giustizia ed attendere le «sovrane determinazioni».<sup>27</sup> Quanto all'*exequatur*, esso doveva essere concesso o negato con decreto reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, sentito il parere del Consiglio di Stato.<sup>28</sup> L'impartizione dell'*exequatur* e del *placet* veniva effettuata su istanza degli interessati ed era subordinata al pagamento di una apposita tassa; contro l'eventuale diniego era ammesso il ricorso al Consiglio di Stato, competente a decidere sia nel merito che nella legittimità.

<sup>26</sup> Legge 13 maggio 1871 n. 214.

<sup>27</sup> Art. 4 del R.D. n. 320 del 1871 e artt. 4, 5, 7 regolamento di esecuzione.

<sup>28</sup> Art. 3 del R.D. n. 320 del 1871 e art. 3 regolamento di esecuzione.

La procedura introdotta nel 1871 subì in seguito alcune modifiche,<sup>29</sup> fino all'emanazione nel 1920 del testo unico delle disposizioni relative al diritto di placitazione.<sup>30</sup> Cadeva ormai la tradizionale distinzione fra i due istituti, che ora venivano differenziati non più in ragione della provenienza dell'atto stesso ma sulla base dell'oggetto trattato nel provvedimento canonico: così, ad esempio, tutti i provvedimenti relativi ai benefici minori venivano sottoposti a *placet*, anche se emessi dalla S. Sede. Successivamente, con il concordato dell'11 febbraio 1929,<sup>31</sup> lo Stato italiano rinunciò definitivamente alle prerogative della placitazione sovrana, limitandosi a mantenere alcune misure atte ad assicurare, in determinate ipotesi, il controllo dei provvedimenti canonici.

La documentazione della Procura generale presso la Corte d'appello di Bologna, pur non troppo corposa (si tratta di 222 unità archivistiche in totale), testimonia in maniera complessivamente esauriente della configurazione e dell'attività dell'ufficio, per il periodo compreso tra l'unità d'Italia e il 1949. In particolare sembra essersi conservato integralmente il materiale relativo ad *exequatur* e *placet*, costituito da una serie di 78 fra buste e registri, degli anni 1863-1932.

Altrettanto consistente la serie dei fascicoli personali di magistrati, funzionari ed ufficiali giudiziari, che, nell'arco di tempo compreso tra il 1865 circa e gli anni '30 del '900, prestarono servizio, anche per brevi periodi, presso i diversi organi giudiziari del distretto della Corte d'appello di Bologna. Va però tenuto presente che altra documentazione dello stesso tipo, ri-

<sup>29</sup> Con R.D. 14 novembre 1901 n. 466 fu introdotto l'esame da parte del Consiglio dei ministri per la concessione dell'*exequatur* agli atti di provvista dei benefici maggiori; con R.D. 28 dicembre 1919 n. 2502 fu delegata ai procuratori generali presso le corti d'appello la facoltà di concedere l'*exequatur* alle bolle pontificie riguardanti benefici minori.

<sup>30</sup> Si tratta del R.D. 6 maggio 1920 n. 642.

<sup>31</sup> Reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810.

guardante personale cessato dal servizio tra il 1930 e il 1949, è conservata nel fondo archivistico della Corte d'appello di Bologna. È verosimile che questa situazione si sia prodotta a causa di una certa vaghezza della normativa, che coinvolgeva nelle competenze relative al personale anche il primo presidente della Corte d'appello.

Di minore entità, ma di non minore interesse, la documentazione relativa alle indagini svolte in occasione di processi, civili e penali, di particolare rilevanza. Si tratta di materiale vario, costituito, oltre che da atti istruttori in senso stretto, da informazioni, corrispondenza, ecc. Vale la pena di segnalare in particolare la presenza di documenti relativi al processo a carico di Tullio Murri, che, stando alle conoscenze di chi scrive, sembrano essere l'unica testimonianza attualmente reperibile di una vicenda, che all'epoca destò molto scalpore e grande impressione nell'opinione pubblica. Il processo, che vedeva Tullio Murri imputato per l'omicidio del cognato, conte Bonmartini, fu trasferito da Bologna a Torino per ragioni di ordine pubblico, ma, ad oggi, non si conosce il destino del fascicolo processuale. Il materiale conservato dall'Archivio di Stato si riferisce agli anni 1902-1919 e comprende - oltre a corrispondenza varia, ritagli di giornali, documenti circa la carcerazione di Tullio Murri, ecc. - una copia integrale a stampa degli atti dell'istruttoria.

Un archivio giudiziario, dunque? La risposta è sicuramente affermativa se pensiamo all'organo che lo ha prodotto ed alla sua attività più tipica; ma non si tratta solo di questo. Dinamiche socio-politiche, profili dei comportamenti burocratici in genere e della magistratura in particolare, modelli e forme delle strutture di controllo degli apparati e dei gruppi sociali: altrettanti stimoli, idee, indirizzi (e sono soltanto alcuni fra quelli possibili) per accostarsi senza pregiudizi a fonti documentarie magari meno note, ma spesso più ricche ed eloquenti di quanto si immagini. Basterà scorrere rapidamente l'inventario per averne una prima, immediata conferma; dopo di che non resterà che dare la parola alle carte.

## INVENTARIO

N.B.: Con il riordinamento, il fondo è stato organizzato in cinque serie e precisamente:

- I - Carteggio (1857-1919)
- II - Placet et exequatur; mano regia (1863-1932)
- III - Personale giudiziario (1865 circa-1948)
- IV - Registri (1875-1948)
- V - Corte d'assise straordinaria di Bologna (1945-1949).

Per ogni unità archivistica sono indicati il numero progressivo, la descrizione del contenuto, gli estremi cronologici, eventuali osservazioni.

## SERIE I - CARTEGGIO (1857-1919)

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Procedimento penale davanti alla Congregazione criminale camerale di Bologna per contrabbando di cereali ed altro, a carico di Pietro Bergamini e complici e successivo carteggio della Corte di cassazione di Bologna e del Ministero di Grazia e Giustizia di Modena  | 1857-1860 |
| 2 | Processi diversi:<br>- reati di sangue in Ravenna;<br>- Caimi Salvatore, Morazzini Antonio, Casadei Agostino, imputati di omicidio;<br>- memorie difensive nella causa forlivese contro Donati Pietro e altri;<br>- associazione di malfattori di Ravenna contro Montanari Giovanni e altri quattro imputati;<br>- malfattori di Faenza;<br>- banda Altini;<br>- atti istruttori diversi. | 1860-1872 |
| 3 | Arresti politici e movimenti clandestini  | 1860-1869 |
| 4 | Esecuzioni di pene capitali   | 1861-1868 |
| 5 | Processo a carico dell'associazione di malfattori di Bologna  | 1862-1866 |
| 6 | Processi a carico di associazioni di malfattori dell'Emilia   | 1867-1868 |
| 7 | Movimenti internazionalisti e repubblicani  | 1874-1879 |
| 8 | Processo per contraffazioni di titoli di credito spagnoli   | 1890-1891 |
| 9 | Processo Palizzolo  | 1894-1903 |

10	Processo Palizzolo	1901
11	Processo a carico di Tullio Murri ed altri	1902-1919
12	Processo a carico di Giuseppe Badiali ed altri 203 imputati	1916

## SERIE II - PLACET ET EXEQUATUR, MANO REGIA (1863-1932)

1	Registro dei placet et exequatur concessi o negati; con rubriche delle domande di autorizzazione per acquisti o vendite di beni dei corpi morali e di regio exequatur a provisioni pontificie e simili, per gli anni 1862-63	1863-1864 lug. 21	2 regg. legati
2	Registro dei placet et exequatur concessi o negati	1864 lug. 22- 1865 ott. 18	
3	Idem	1865 ott. 19- 1876 feb. 23	
4	Idem	1879-1888	7 regg. legati
5	Registro dei placet et exequatur concessi o negati	1889-1900	2 regg. legati
6	Idem	1901-1913	4 regg. legati

7	-Registro delle bolle pontificie (a datare dal 1916) e dei rescritti e decreti degli Ordinari Diocesani (a datare dal 1914) compresi nel distretto della Corte di appello di Bologna, sottoposti a R. Exequatur e a R. Placet. <sup>22</sup>	1914-1923	
8	Registro dei placet concessi o negati	1924-1930 gen. 24	7 regg. legati
9	Rubrica dei placet et exequatur	1863-1877	
10	Rubriche per le pratiche per rescritti e decreti degli Ordinari Diocesani	1929-1932	
11	Elenco dei decreti di autorizzazione relativi al patrimonio degli istituti ecclesiastici	1922	
12	Placet	1863	
13	Exequatur	1863	b. I
14	Exequatur	1863	b. II
15	Placet	1864	b. I
16	Placet	1864	b. II
17	Exequatur	1864	b. I
18	Exequatur	1864	b. II
19	Placet	1865	b. I

<sup>22</sup> Con decreto 6.5.1920 n. 642 si stabiliva che solo per i benefici maggiori fosse necessario il provvedimento sovrano di exequatur, per tutti gli altri benefici, anche se conferiti con bolla pontificia, era invece sufficiente il placet concesso dalla Procura generale, fatte salve le eccezioni specificate nel decreto citato.

20	Placet	1865	b. II
21	Exequatur	1865	b. I
22	Exequatur	1865	b. II
23	Placet	1866	
24	Exequatur	1866	
25	Placet	1867	
26	Exequatur	1867	
27	Placet	1868-1870	
28	Exequatur	1868-1870	
29	Placet	1871-1873	
30	Exequatur	1871-1873	
31	Placet	1874-1876	
32	Exequatur	1874-1876	
33	Placet	1877-1879	
34	Exequatur	1877-1878	
35	Exequatur	1879-1880	
36	Placet	1880-1882	
37	Exequatur	1881-1883	
38	Placet	1883-1884	
39	Exequatur	1884-1887	
40	Placet	1885-1886	

41	Placet et exequatur	1887-1888
42	Placet et exequatur	1889
43	Placet et exequatur	1890
44	Placet et exequatur	1891-1892
45	Placet et exequatur	1893-1894
46	Placet et exequatur	1895-1896
47	Placet et exequatur	1897
48	Placet	1898
	Placet et exequatur	1899
49	Placet et exequatur	1899
50	Placet et exequatur	1900
51	Placet et exequatur	1901-1902
52	Placet et exequatur	1903
53	Placet et exequatur	1904-1905
54	Placet et exequatur	1906-1907
55	Placet et exequatur	1908-1909
56	Placet et exequatur	1910-1911
57	Placet et exequatur	1912-1913
58	Placet et exequatur	1914
59	Placet et exequatur	1915
60	Placet et exequatur	1916
61	Placet et exequatur	1917

62	Placet et exequatur	1918	
63	Placet et exequatur	1919	
64	Placet et exequatur	1920	
65	Placet et exequatur	1921-1922	
66	Placet et exequatur	1923	
67	Placet et exequatur	1924	b. I
68	Placet et exequatur	1924	b. II
69	Placet et exequatur	1925	
70	Placet et exequatur	1926	b. I
71	Placet et exequatur	1926	b. II
72	Placet et exequatur	1927	
73	Placet et exequatur	1928	
74	Placet et exequatur; -art. 26 Concordato-	1929	
75	Placet et exequatur	1930	
76	Placet et exequatur	1931	
77	Placet et exequatur	1932	
78	Pareri del procuratore generale in materia di placet et exequatur	1867, 16 gen.-27 feb.	
79	Capitoli delle Cattedrali e delle Metropolitane	s.d.	
80	Mano regia	1862-1866	

SERIE III - PERSONALE GIUDIZIARIO (1865 circa-1948)<sup>23</sup>

1	Fascicoli del personale giudiziario, A-ANT
2	Idem AP-BAG
3	Idem BAI-BAR
4	Idem BARG-BAZ
5	Idem BAZZ-BEM
6	Idem BEN-BERT
7	Idem BES-BOL
8	Idem BON-BORR
9	Idem BORRO-BRIC
10	Idem BRIG-BUCC
11	Idem BUCCI-BU
12	Idem CA-CAPE
13	Idem CAPI-CARL
14	Idem CARN-CASE
15	Idem CASO-CAVA
16	Idem CAVI-CERVE

<sup>23</sup> La documentazione dei fascicoli personali (bb. 1-62 di questa serie), contenendo spesso informazioni relative a situazioni private di persone, è sottoposta ai limiti di consultabilità previsti dall'art. 21 del D.F.R. 1409 del 1963.

- 17 Idem CERVI-CIN
- 18 Idem CIO-COM
- 19 Idem CON-COR
- 20 Idem COS-DE BEN
- 21 Idem DE BER-DE RE
- 22 Idem DE RO-DONZ
- 23 Idem DOR-FAB
- 24 Idem FAC-FORL
- 25 Idem FORM-FU
- 26 Idem GA-GAR
- 27 Idem GAS-GIAM
- 28 Idem GIAN-GIU
- 29 Idem GR-GU
- 30 Idem, IA-LOM
- 31 Idem LON-MAD
- 32 Idem MADO-MAG
- 33 Idem MAGL-MALA
- 34 Idem MALAV-MAU
- 35 Idem MANN-MARO
- 36 Idem MARR-MART
- 37 Idem MARZ-MEL

- 38 Idem MELI-MIN
- 39 Idem MIS-MON
- 40 Idem MOR-MOZ
- 41 Idem MUZ-NI
- 42 Idem NO-OT
- 43 Idem PA-PAR
- 44 Idem PARM-PEL
- 45 Idem PEN-PER
- 46 Idem PET-PIN
- 47 Idem PIR-PON
- 48 Idem POR-RAN
- 49 Idem RANI-REG
- 50 Idem REGO-RIC
- 51 Idem RID-ROG
- 52 Idem ROL-RUO
- 53 Idem RUS-SAG
- 54 Idem SAL-SAN
- 55 Idem SAP-SERI
- 56 Idem SERR-SO
- 57 Idem SP-STA
- 58 Idem STE-TE

59	Idem TI-TOR		
60	Idem, TOS-UZ		
61	Idem VA-VERA		
62	Idem VERB-Z		
63	Registro del personale giudiziario del distretto della Corte d'appello di Bologna, con rubrica degli uffici e delle persone	1930-1940	
64	Registro dei verbali della Commissione distrettuale di disciplina per gli agenti di custodia	1923 nov. 12- 1932 mar. 11	
65	Idem	1932 lug. 12- 1948 mag. 21	

## SERIE IV - REGISTRI (1875-1948)

1	Protocollo generale della corrispondenza	1875 gen. 2- 1884 feb. 5	4 fasc. legati
2	Idem	1931	9 regg. legati
3	Idem	1932	9 regg. legati
4	Idem	1933	9 regg. legati
5	Idem	1934	10 regg. legati
6	Idem	1935	10 regg. legati

7	Idem	1936	9 regg. legati
8	Rubrica del protocollo generale della corrispondenza	1931-1932	
9	Idem 1933-1934		
10	Idem 1935-1936		
11	Protocollo di corrispondenza per gli affari riservati e del personale	1907 lug. 1- 1908 ago. 1	
12	Protocollo di corrispondenza riservata	1923-1928	
13	Idem 1929-1935		
14	Protocollo della corrispondenza con il comando militare tedesco <sup>24</sup>	1943-1944	
15	Registro generale in materia penale	1880 giu. 16- 1882 lug. 4	
16	Idem	1882 lug. 4- 1884 apr. 21	
17	Idem	1884 apr. 22- 1886 set. 3	
18	Idem	1886 set. 4- 1889 giu. 6	
19	Idem <sup>25</sup>	1889 giu. 7- 1898 dic. 11	

<sup>24</sup> Il registro contiene anche un fascicolo di corrispondenza.

<sup>25</sup> Questo e i successivi registri fino al n. 24, recano sul dorso «Registro generale della sezione d'accusa»: si tratta comunque del registro generale in materia penale.

20	Idem	1899 gen. 2- 1909 dic. 27
21	Idem	1910 gen. 6- 1914 mag. 13
22	Idem	1914 mag. 13- 1915 dic. 18
23	Idem	1916 gen. 1- 1920 nov. 14
24	Idem	1920 nov. 14- 1922 mar. 30
25	Rubrica del registro generale in materia penale	1881-1882
26	Idem	1883-1886
27	Idem <sup>26</sup>	1887-1894
28	Idem	1895-1917
29	Idem	1918-1922
30	Registro generale per il movi- mento dei processi penali nel- l'ufficio del pubblico mini- stero presso le Corti d'appello	1931 lug. 1- 1936 dic. 31
31	Idem	1937 gen. 1- 1945 giu. 19
32	Registro generale delle istruzioni per reati di competenza della Cor- te d'assise	1922 mar. 30- 1924 dic. 31

<sup>26</sup> I registri nn. 27, 28 e 29 recano sul dorso intitolazioni diverse: si tratta comunque, in tutti e tre i casi, della rubrica del registro generale in materia penale.

33	Idem	1925 gen. 1- 1928 set. 3
34	Idem	1929 set. 4- 1930 nov. 26
35	Idem	1930 nov. 27- 1931 giu. 24
36	Idem	1945 giu. 21- 1946 mar. 20
37	Idem	1946 mar. 20- 1948 ago. 17
38	Rubrica del registro generale per reati di competenza della Corte d'assise <sup>27</sup>	1923-1947
39	Rubrica della esecuzione delle sentenze delle Corti d'assise del distretto	1880-1884
40	Rubrica della esecuzione delle sentenze delle Corti d'assise del distretto	1884-1889
41	Registro della esecuzione delle sentenze	1899-1912
42	Registro dei ricorsi in materia penale	1911 apr.-1923 dic.
43	Idem	1924 gen.-1931 mar.
44	Rubrica del registro dei ricorsi in materia penale <sup>28</sup>	1906-1922

<sup>27</sup> Rinvia ai registri dal n. 32 al n. 37, con annotazioni relative anche agli anni 1974-1976.

<sup>28</sup> Rinvia ai registri nn. 42-43.

45	Idem	1934-1939	
46	Idem	1940-1946	
47	Registro generale della Corte d'assise di Modena	1918 gen.-1921 mag.	
48	Idem	1921 mag.-1922 lug.	
49	Rubrica del registro generale della Corte d'assise di Modena	1901-1922	
50	Registro generale del procuratore generale di Modena	1900-1918	
51	Idem	1922 lug.-1923 lug.	
52	Registro generale della Corte d'assise di Parma	1904 nov.-1923 lug.	
53	Rubrica del registro generale della Corte d'assise di Parma	1895-1922	
54	Idem	1922-1923	
55	Rubrica di registro generale non identificabile	1945-1947	

SERIE V - CORTE D'ASSISE STRAORDINARIA DI BOLOGNA  
(1945-1949)

1	Procedimenti vari archiviati per infondatezza dell'accusa	1945-1946	fuori consultazione <sup>39</sup>
---	---	-----------	-----------------------------------

<sup>39</sup> La documentazione di questa busta e della successiva h. 2, contenendo anche informazioni relative a situazioni private di persone, è sottoposta ai limiti di consultabilità previsti dall'art. 21 del D.P.R. 1409 del 1963.

2	Procedimento contro i fratelli Bruno, Adriano e Marcello Ducati, della ditta Ducati di Bologna, archiviato per infondatezza dell'accusa	1943-1945	fuori consultazione
3	Fascicoli dell'esecuzione	1945	
4	Idem	1945-1947	
5	Idem <sup>40</sup>	1945-1947	
6	Fascicoli dell'esecuzione relativi a ricorriti in Cassazione, per i quali è stata ordinata la scarcerazione per amnistia o indulto	1945-1949	
7	Registro generale degli affari penali del pubblico ministero presso la Corte d'assise straordinaria di Bologna	1945	
8	1) Registro generale degli affari penali del pubblico ministero presso la Corte d'assise straordinaria di Bologna.	1945-1947	Registro unico in due parti
	2) Registro e rubrica delle esecuzioni delle sentenze della Corte d'assise straordinaria di Bologna.	1945-1947	
9	Brogliaccio del registro generale degli affari penali del pubblico ministero presso la Corte d'assise straordinaria di Bologna <sup>41</sup>	1945	

<sup>40</sup> Con documentazione fino al 1965, relativa a espiazione, estinzione della pena, riabilitazione ecc.

<sup>41</sup> Si tratta della mala copia del registro n. 8, I parte.

- 10 Miscellanea: 1945-1949
- carteggio vario;
  - protocollo di corrispondenza;
  - rubrica degli imputati;
  - rubrica dei condannati alla pena capitale dalle Corti d'assise straordinarie di Bologna, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Piacenza, Modena, Ravenna, Parma;
  - registro degli ordinativi di pagamento.

PAOLO MESSINA

## Le biblioteche nella realtà metropolitana e l'istituzione culturale

*(Relazione tenuta al convegno "Servizi culturali: quale gestione?", svoltosi a Bologna il 7 maggio 1996 per iniziativa della Lega delle Autonomie locali Emilia Romagna e della Provincia di Bologna)*

In una giornata di riflessione sulle forme di gestione utilizzabili per i servizi culturali è comprensibile che si prendano a fini di esemplificazione le biblioteche, piuttosto che i musei o i teatri, anche per la capillarità della diffusione dei servizi bibliotecari su tutto il territorio regionale, giungendo fino ai comuni più piccoli, senza fermarsi ai capoluoghi di provincia o agli altri principali centri urbani dell'Emilia-Romagna.

Vorrei che questa scelta risultasse anche benaugurale per la crescita della consapevolezza, innanzi tutto negli amministratori locali, della specifica rilevanza strategica che le biblioteche e i servizi ad esse riferibili possono assumere nella straordinaria trasformazione che lo sviluppo delle applicazioni elettroniche sta determinando, sia nelle modalità sia negli strumenti di informazione e di comunicazione.

Si tratta di una trasformazione sintetizzabile in due concetti-chiave: interattività bidirezionale e globalizzazione. Ne è senz'altro paradigmatico il fenomeno Internet, così come sono sintomatici della rilevanza epocale di tale trasformazione, su un altro piano, i duri conflitti in atto sulle modalità di cablaggio telematico dei centri urbani.